



Nctm



GDPR E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Milano – 26 Ottobre 2017



Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo dirigere le vele...



PRIVACY

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo in azienda



Il nuovo art. 4 St. Lav. così come modificato dagli artt. 23 D. Lgs. n. 151/2015 e 5 del d. lgs. 185/2016

- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi *anche* la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze **esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.**
- Possono essere installati con il **preventivo accordo** con le RSU/RSA o, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **In difetto di accordo**, è necessario il rilascio dell'apposita **autorizzazione da parte della ITL competente** o del della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tali provvedimenti sono **definitivi**.
- La disposizione di cui al comma 1, **non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa** e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 3 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione (i) che sia data al lavoratore adeguata **informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli** e (ii) nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).



Installazione e impiego illecito: sanzioni

Con **nota n. 11241 del 1 giugno 2016** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che:

- La violazione non è esclusa nel caso in cui l'impianto sia stato installato ma non sia ancora funzionante, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori né dal fatto che il controllo sia discontinuo.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'autore della violazione è punito con l'ammenda a € 154 a € 1549 (se ritenuta inefficace, può essere aumentata fino al quintuplo) o con l'arresto da 15 giorni a 1 anno (cfr. art. 38 L. 300/1970). Nei casi più gravi le pene possono essere comminate congiuntamente.
- L'Ispettore deve impartire una prescrizione al fine di porre rimedio all'irregolarità riscontrata mediante l'immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi entro un termine prefissato. Qualora nel frattempo venga siglato l'accordo sindacale ovvero venga rilasciata l'autorizzazione, l'Ispettore può ammettere il contravventore al pagamento in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.



La recente giurisprudenza

Non possono considerarsi “difensivi” meccanismi di controllo a distanza generalizzati, che siano predisposti prima ancora dell’emergere di qualsiasi sospetto e che riguardino la prestazione lavorativa in sé. Tali forme di controllo vanno considerate illecite per violazione dell’art. 4 St. lav. e le relative risultanze non possono formare prova in giudizio” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 19922 del 5 ottobre 2016, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 2017, 1, II, 26 in De Jure)

Anche se autorizzata dai dipendenti, l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza l’accordo sindacale o senza l’autorizzazione della ITL, integra il reato previsto dall’art. 4 St. Lav. (Cass. penale, sez. III, n. 22148 del 31 gennaio 2017 in DeJure)

Non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10637 in DeJure)



Le recenti decisioni del Garante della Privacy

Trattamento dati presenti nelle e-mail aziendali (doc. web n. 5958296)

“Ritenuto illecito [...] il trattamento effettuato dalla società sulle e-mail dei dipendenti ed ex dipendenti in violazione degli art. 3, 11 comma 1, lett. a), d), ed e), 13,23, e 24, 113 e 114 del Codice, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta l’ulteriore trattamento dei dati indicati in premessa, salva la loro conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria [...]”(La Società, in qualità di titolare, aveva effettuato il trattamento di dati personali dei dipendenti sia in costanza di rapporto sia successivamente alla sua cessazione, attraverso la conservazione delle conversazioni presenti sull’account e-mail – individualizzato con nome e cognome - senza darne adeguata informazione ai dipendenti e conservando tali dati per un periodo di circa dieci anni).

I sistemi di geolocalizzazione (doc. web n. 3505371)

Il Garante ha autorizzato ad una società telefonica l’utilizzo dei dati di geolocalizzazione forniti da specifiche applicazioni installate sugli smartphone dei propri dipendenti nell’ottica del c.d. bilanciamento di interessi, a condizione che venissero adottate dalla società le procedure ex art. 4, c. 2, L. 300/70. Infatti, se da un lato veniva implementato il servizio tecnico a favore della clientela, dall’altro la Società dichiarava espressamente che *“i dati riferiti alla posizione geografica “non verranno in alcun modo utilizzati [...] per finalità diverse da quella rappresentata nè potranno essere usati per qualsivoglia fine disciplinare”*.



LE NOSTRE SEDI



MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501



ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966




LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468



BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée,1
1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690



SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N° 300, Middle Huaihai Road
200021 Shanghai
Tel +86 21 6090 6337
Fax +86 21 6135 9955